

PROTOCOLLO**tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale***Articolo 1*

A norma dell'articolo 2 dell'accordo e durante il periodo di validità del presente protocollo, le licenze di pesca nella zona di pesca della Guinea equatoriale vengono concesse a 27 tonniere congelatrici oceaniche.

Inoltre, su richiesta della Comunità, dette licenze possono essere integrate con autorizzazioni riguardanti altre categorie di pescherecci, in condizioni che verranno definite dalla commissione mista.

Articolo 2

L'importo della partecipazione di cui all'articolo 6 dell'accordo è fissato a un minimo forfettario di 180 000 ECU l'anno. Tale importo copre le attività di pesca fino a un massimo di catture di 4 000 tonnellate di tonnidi; se la quantità delle catture realizzate dai pescherecci della Comunità nella zona di pesca della Guinea equatoriale supera tale quantitativo, l'importo suddetto è aumentato in proporzione.
